



COMMISSIONE EUROPEA
Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti

Direttore

Bruxelles,
INEA/DB

Sig. Paolo Prieri

paolo.prieri@mayombe.eu

SOLO VIA E-MAIL

**Oggetto: Risposta alla Sua domanda di conferma per l'accesso a documenti
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1049/2001¹ — INEA 41/2020**

Rif.: Sua domanda di conferma del 17 gennaio 2021

Egregio signor Prieri,

Le scrivo in riferimento alla Sua e-mail del 17 gennaio 2021, registrata il 18 gennaio 2021, con la quale chiede, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (di seguito "Regolamento 1049/2001"), un riesame della posizione assunta dall'Agenzia esecutiva Innovation and Networks Executive Agency (di seguito "INEA") in risposta alla Sua domanda iniziale del 4 dicembre 2020.

1. Oggetto della richiesta

1.1. Documenti che rientrano nell'ambito della Sua richiesta

Con la Sua domanda iniziale del 4 dicembre 2020 Lei ha chiesto l'accesso a:

- la convenzione di sovvenzione per l'azione CEF 2014-EU-TM-0401-M (collegamento ferroviario Lione-Torino) prorogata al 31.12.2022, come indicato nella lettera da Lei allegata alla Sua richiesta, datata 30.04.2020, inviata dal sig. Herald RUIJTERS.

¹ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

nonché

- il "dossier Ambitieux" citato a pag. 2 "nous avons préparé un dossier ambitieux de demande de subvention" della lettera di accompagnamento del 24.02.2015 firmata dal Ministro italiano Maurizio Lupi e dal Ministro francese Alain Vidalies e indirizzata alla Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc.

INEA ha identificato il seguente documento come rientrante nell'ambito della Sua richiesta:

- 1) Emendamento n° 1 alla convenzione di sovvenzione n. INEA/CEF/TRAN/M2014/1057372 relativo all'azione 2014-EU-TM-0401-M, firmata il 17 aprile 2020

nonché

- 2) Domanda di sovvenzione presentata nell'ambito dell'invito a presentare proposte CEF-T MAP 2014 FO1, per l'azione 2014-EU-TM-0401-M.

INEA ha risposto alla Sua richiesta iniziale il 4 gennaio 2021, dopo aver consultato le autorità italiane e francesi, co-autori del primo documento e autori del secondo documento.

Nella sua risposta, INEA ha fornito un accesso parziale **all'Emendamento n° 1 alla convenzione di sovvenzione n. INEA/CEF/TRAN/M2014/1057372**, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della protezione della vita privata e dell'integrità dell'individuo e dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, degli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, compresi i diritti di proprietà intellettuale, del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

Nell'esaminare la Sua domanda iniziale, l'Agenzia non ha individuato un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle parti che sono state cancellate per tutelare gli interessi commerciali delle entità coinvolte nel progetto, né una necessità specifica di ottenere dati personali specifici.

Per quanto riguarda la **domanda di sovvenzione**, desidero richiamare la Sua attenzione sul fatto che la domanda di sovvenzione è stata presentata da due Stati Membri che sono diventati beneficiari di una convenzione di sovvenzione. Inoltre, gli Stati membri hanno designato un organismo di esecuzione nella loro convenzione di sovvenzione, il promotore del progetto Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS (TELT).

Nella risposta di cui sopra, INEA ha fatto riferimento al recente parziale accesso già concessoLe da TELT, come da 1237/TELT_EO/100/DG/20 del 7/10/2020 e 1263/TELT_EO/103/DG/20 del 16/10/2020, in cui i servizi dell'INEA erano in copia. La Sua richiesta al Ministero italiano è stata trattata dalla TELT su richiesta del Ministero italiano. La divulgazione parziale si basava sulle eccezioni al diritto di accesso previste dalla legislazione italiana applicabile (tutela dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica e tutela della vita privata e dell'integrità delle persone), applicabile anche ai sensi del Regolamento (CE) n. 1049/2001 (articolo 4).

Nel corso della consultazione effettuata nella fase iniziale della domanda, i due Ministeri competenti italiano e francese hanno confermato che le circostanze di fatto e di diritto che giustificavano un accesso parziale alla domanda di sovvenzione non fossero cambiate.

La Sua richiesta presentata a INEA corrisponde effettivamente alla stessa documentazione (domanda di sovvenzione) alla quale TELT ha concesso accesso parziale proprio poche settimane prima. Pertanto, i miei servizi Le hanno comunicato che INEA poteva concedere solo lo stesso accesso, vale a dire un accesso parziale alle parti per le quali gli Stati membri avevano fornito il loro previo accordo. Tenuto conto del volume dei documenti in questione, degli oneri amministrativi e delle attuali circostanze eccezionali del Covid-19, INEA non ha riprodotto i documenti già in Suo possesso. La ringrazio per aver confermato, nella Sua domanda di conferma, di aver già ricevuto e di essere già in possesso di questo voluminoso fascicolo.

1.2. Ambito della Sua domanda di conferma

Nella Sua domanda di conferma Lei non contesta la mancata divulgazione di parti della domanda di sovvenzione sulla base della tutela dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica, evocata dagli Stati membri da cui proviene la domanda di sovvenzione.

Al contrario, Lei presenta argomentazioni comuni, congiuntamente, per entrambi i documenti, secondo cui né l'Emendamento n° 1 né la domanda di sovvenzione rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, relativo agli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, compresi i diritti di proprietà intellettuale. Ho preso in considerazione questo nell'ambito del nuovo riesame effettuato durante la fase di conferma (v. infra, paragrafo 2).

Inoltre, con la Sua domanda di conferma, Lei ribadisce la Sua richiesta di pieno accesso all'Emendamento n° 1 e alla proposta di sovvenzione per l'azione 2014-EU-TM-0401-M. Lei spiega che lo scopo della richiesta di documenti è di disporre di informazioni sugli sviluppi delle attività amministrative e contrattuali, che dovrebbero essere chiaramente visibili ai cittadini europei, conformemente al principio di trasparenza e affinché il pubblico sappia come vengono eseguiti i lavori pubblici, come vengono utilizzati i finanziamenti pubblici a tale riguardo e per monitorare la corretta attuazione del progetto.

Lei chiede un riesame della posizione iniziale di INEA, in particolare per quanto riguarda le eccezioni basate sulla protezione dei dati personali e gli interessi commerciali del promotore del progetto TELT.

2. Valutazione e conclusione a norma del Regolamento (CE) n. 1049/2001

Nel valutare una domanda di conferma per accesso a documenti presentata a norma del Regolamento (CE) n. 1049/2001, INEA effettua un nuovo esame della risposta fornita nella fase iniziale alla luce delle disposizioni del Regolamento.

A seguito di tale riesame, confermo la decisione iniziale dell'Agenzia di concederLe un accesso parziale all'Emendamento n° 1 della convenzione di sovvenzione e alla domanda di sovvenzione per l'azione 2014-EU-TM-0401-M. Questa decisione di concederLe accesso parziale si basa sulle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (tutela della vita privata e dell'integrità della persona) e all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino

(tutela degli interessi commerciali, compresi i diritti di proprietà intellettuale), del Regolamento (CE) n. 1049/2001, per i motivi esposti di seguito.

2.1. Tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1049/2001, l'accesso a un documento è rifiutato qualora *“la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali”*.

I documenti a cui Lei chiede accesso contengono dati personali quali firme, nomi, cognomi, numeri di telefono, indirizzi e indirizzi di posta elettronica. Tali informazioni costituiscono chiaramente dati personali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/1725, ossia del regolamento sulla protezione dei dati applicabile alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione (EUDPR)².

Nella sentenza della causa Bavarian Lager³, la Corte di giustizia europea stabilisce che, quando viene presentata una richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali, il regolamento sulla protezione dei dati diventa pienamente applicabile. La giurisprudenza fa specifico riferimento al Regolamento (CE) n. 45/2001⁴ che è stato sostituito, a decorrere dall'11 dicembre 2018, dall' EUDPR. L'EUDPR mantiene e sviluppa ulteriormente i diritti sanciti dal Regolamento (UE) n. 45/2001, rafforza i diritti degli interessati e adotta un approccio basato sui principi. La giurisprudenza emanata in relazione al Regolamento (CE) n. 45/2001 risulta rilevante per l'interpretazione dell'EUDPR.

Nella causa ClientEarth⁵, la Corte di giustizia ha statuito che *“incombe anzitutto a colui che chiede il trasferimento dimostrarne la necessità. Se la dimostra, spetta allora all'istituzione interessata verificare se non sussistano ragioni per presumere che il trasferimento in questione possa pregiudicare gli interessi legittimi dell'interessato. In assenza di ragioni di tale sorta, occorre procedere al trasferimento richiesto, mentre, nel caso contrario, l'istituzione interessata deve effettuare un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco per pronunciarsi sulla domanda di accesso”*. Inoltre, la Corte ha dichiarato che l'Istituzione non è tenuta ad esaminare da sola l'esistenza di una necessità di trasferimento di dati personali. Ciò emerge chiaramente anche dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del EUDPR, secondo il quale la necessità della trasmissione dei dati personali deve essere accertata dal destinatario (vale a dire dal richiedente l'accesso ai documenti).

² Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

³ Sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Bavarian Lager, C-28/08 P, EU:C:2010:378, punti 56 - 57 e 63.

⁴ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1-22).

⁵ Sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth e PAN Europe/EFSA, C-615/13 P, EU:C:2015:489, punto 47.

Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del EUDPR non consente la trasmissione di tali dati personali qualora vi sia motivo di presumere che i legittimi interessi dell'interessato possano subire pregiudizio. Il responsabile del trattamento dovrebbe ponderare i diversi interessi in gioco, al fine di stabilire che la trasmissione dei dati personali per tale scopo specifico è proporzionata.

La giurisprudenza di cui sopra (cui Lei fa riferimento anche al punto 1 della domanda di conferma) e la rilevante disposizione giuridica hanno il seguente significato: l'Istituzione deve esaminare le ulteriori condizioni per la liceità del trattamento dei dati personali solo se la prima condizione è soddisfatta, vale a dire se il destinatario dimostra che è necessario che i dati siano trasmessi per una finalità specifica di interesse pubblico⁶. È solo in questo caso che l'Istituzione deve esaminare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del EUDPR, se vi sia motivo di presumere che gli interessi legittimi della persona interessata possano subire pregiudizio e, in caso affermativo, stabilire la proporzionalità della trasmissione dei dati personali per tale specifica finalità, dopo aver chiaramente ponderato i diversi interessi concorrenti.

Né nella Sua domanda iniziale, né nella domanda di conferma, Lei ha dimostrato la necessità specifica di ottenere tali dati personali. Un riferimento generico alla trasparenza o a un obiettivo generale, quale è il monitoraggio pubblico dei progetti, espresso in termini generici e generali, non è sufficiente a dimostrare la necessità di ottenere dati personali⁷. Pertanto, INEA non deve esaminare se vi sia motivo di presumere che i legittimi interessi degli interessati possano subire un pregiudizio.

Nonostante quanto precede, vi sono motivi per presumere che gli interessi legittimi degli interessati siano pregiudicati dalla divulgazione dei dati personali contenuti nei documenti, in quanto sussiste un rischio reale e non ipotetico che tale divulgazione pregiudichi la loro vita privata e li sottoponga a contatti esterni non richiesti.

Pertanto, devo concludere che il trasferimento di dati personali attraverso la divulgazione del documento richiesto non può essere considerato conforme al requisito dell'EUDPR. Di conseguenza, il ricorso all'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1049/2001 è giustificato, in quanto non vi è alcuna necessità di divulgare pubblicamente i dati personali ivi contenuti; tale comunicazione di dati personali arrecherebbe pregiudizio alla tutela della vita privata e dell'integrità delle persone ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

Il fatto che, contrariamente alle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 1049/2001 sia un'eccezione assoluta che non impone all'Istituzione di bilanciare l'eccezione ivi definita con un possibile interesse pubblico alla divulgazione non fa che corroborare tale conclusione.

⁶ Sentenza del 26 aprile 2016, Strack/Commissione (T-221/08) (Pub.ext.) ECLI:EU:T:2016:242, punti da 190 a 193.

⁷ Sentenze del 16 luglio 2015, ClientEarth e PAN Europe/EFSA, causa C-615/13 P, EU:C:2015:489, punto 51, e del 25 settembre 2018, Psara/Parlamento (da T-639/15 a T-666/15 e T-94/16) ECLI:EU:T:2018:602, punti da 73 a 76.

2.2 Tutela degli interessi commerciali

L'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del Regolamento 1049/2001 stabilisce che *"le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale (...), a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione"*.

I documenti richiesti sono la domanda di sovvenzione e l'Emendamento n°1 della convenzione di sovvenzione.

Dopo aver consultato i beneficiari, durante la fase iniziale della Sua domanda, vale a dire le autorità competenti degli Stati membri da cui provengono la totalità della domanda di sovvenzione e alcune parti dell'Emendamento n° 1, si è concluso che poteva essere concesso un accesso molto ampio ai documenti. Pertanto, è già stato concesso un accesso significativo ai documenti e l'espunzione applicata non ha superato i limiti di quanto era appropriato e necessario alla luce dell'interesse tutelato.

I documenti che Lei ha ricevuto a seguito del trattamento della Sua domanda iniziale hanno reso pubblica la descrizione dettagliata delle 33 attività del progetto, come attualmente in vigore a seguito dell'Emendamento n° 1 della convenzione di sovvenzione. Questa dettagliata descrizione contiene anche gli obiettivi e i dati relativi allo stato di avanzamento del progetto, compreso il completamento dell'attuazione di talune attività. Sono state rese pubbliche anche le tabelle che presentano le informazioni finanziarie stimate del progetto, come la ripartizione della sovvenzione UE tra i due beneficiari, le fonti di finanziamento del progetto e l'importo cofinanziato da ciascun beneficiario.

Nella domanda di conferma Lei fa riferimento al punto 60 della causa Deza/ECHA⁸. Lei sostiene che la semplice divulgazione di dati descrittivi, accessibili al pubblico, non può essere sufficiente a pregiudicare la tutela degli interessi commerciali e che non esiste una strategia innovativa che crei un vantaggio commerciale per TELT.

A mio avviso, ciò non è pertinente nel caso di specie, in quanto le espunzioni non riguardano nuove conclusioni scientifiche o una nuova strategia inventiva.

L'espunzione è stata applicata solo sulla base di informazioni commercialmente sensibili relative ai soggetti coinvolti nel progetto che non possono essere divulgate, quali le date indicative di inizio e di fine delle attività come indicate nella tabella di cui all'articolo I.4.1 — istituita per monitorare lo stato di avanzamento del progetto per conto delle parti contraenti — e la ripartizione stimata dei costi finanziari per attività. L'obiettivo delle tappe fondamentali di cui all'articolo I.5.1 è quello di consentire all'entità finanziante, vale a dire INEA, di seguire e verificare in che modo i beneficiari adempiono ai loro obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione. Si ritiene che la divulgazione di questi elementi possa ledere gli interessi commerciali delle entità coinvolte nel progetto.

Dettagli molto specifici sul monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto sono stati occultati a causa della loro delicatezza di natura commerciale, che comprende le strategie e i rapporti commerciali della società interessata e contiene conoscenze ed esperienze specifiche che appartengono al promotore del progetto, mettendo in evidenza le sue competenze. La divulgazione di tali informazioni al pubblico lederebbe gli

⁸ Sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2017, Deza/ECHA (T-189/14), ECLI:EU:T:2017:4, punto 60.

interessi commerciali del promotore del progetto, in quanto offrirebbe ai potenziali richiedenti di sovvenzioni nei prossimi inviti a presentare proposte la possibilità di copiare e utilizzare questa domanda per rinforzare la propria.

Il calendario indicativo dei lavori comprende anche un riferimento al relativo calendario delle offerte. Si tratta di informazioni interne della società TELT. La divulgazione di tali informazioni al pubblico rivelerebbe il calendario e i dettagli delle procedure di appalti pubblici previste per l'intera durata dell'attuazione del progetto, con il conseguente rischio di falsare la concorrenza, compromettendo il contesto concorrenziale in cui operano i potenziali offerenti, con il rischio di creare un vantaggio indebito nei futuri bandi di gara e nelle future proposte. La divulgazione di tali elementi è quindi idonea a pregiudicare gli interessi commerciali delle entità coinvolte nel progetto.

Per quanto riguarda i dati di bilancio, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte⁹, le informazioni relative al bilancio di un progetto oggetto di una convenzione di sovvenzione concessa dall'Unione costituiscono elementi di costo specifici relativi a tale progetto, la cui divulgazione poteva ledere gli interessi commerciali del beneficiario. Espungendo solo la parte relativa alla ripartizione finanziaria per attività, l'Agenzia non ha superato i limiti di quanto era appropriato e necessario alla luce dell'interesse tutelato.

Inoltre, l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, va letta alla luce delle seguenti disposizioni:

— L'Articolo 339 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) impone alla Commissione e al suo personale di non divulgare le "informazioni" che, per loro natura, sono protette dal segreto professionale, in particolare quelle coperte dal segreto d'ufficio relativo alle imprese e ai loro rapporti commerciali o elementi dei loro costi";

— L'Articolo 149, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento finanziario¹⁰, che prevede la tutela della riservatezza delle proposte.

Ritengo che l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1049/2001 non possa avere l'effetto di invalidare tali disposizioni, in particolare l'Articolo 339 TFUE, sul quale esso non prevale.

Di conseguenza, sussiste un rischio reale e non ipotetico che l'accesso del pubblico a tali informazioni leda gli interessi commerciali del promotore del progetto e degli operatori economici che vi partecipano. Ritengo pertanto che l'accesso al documento richiesto debba essere rifiutato sulla base dell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

⁹ Sentenza del 21 ottobre 2010 Agapiou Joséphidès/Commissione, T-439/08, EU:T:2010:442, punto 126.

¹⁰ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1– 222.

3. Interesse pubblico prevalente alla divulgazione

L'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1049/2001 (esaminata in dettaglio al precedente punto 2.1) è un'eccezione assoluta, vale a dire che la sua applicabilità non deve essere controbilanciata da un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1049/2001 non sono applicabili se esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Tale interesse deve, in primo luogo, essere di interesse pubblico e, in secondo luogo, prevalere sul danno causato dalla divulgazione.

Secondo una giurisprudenza costante¹¹, spetta al richiedente l'accesso ai documenti invocare concretamente le circostanze che dimostrano un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti di cui trattasi.

Nella domanda di conferma Lei fa riferimento all'obiettivo di ottenere informazioni sugli sviluppi delle attività amministrative e contrattuali, che dovrebbero essere chiaramente visibili ai cittadini europei, conformemente al principio di trasparenza. In tale contesto, Lei sostiene che il motivo della Sua richiesta è l'interesse pubblico a conoscere il calendario delle attività, le modalità di esecuzione dei lavori pubblici, il modo in cui vengono utilizzati i finanziamenti pubblici a tale riguardo e a monitorare la corretta attuazione del progetto.

Le argomentazioni di cui sopra suggeriscono di basare la presunta esistenza di un interesse pubblico prevalente su un'esigenza generale di trasparenza pubblica per quanto riguarda l'uso dei fondi dell'UE e l'attuazione delle azioni finanziate dall'UE. Un interesse pubblico prevalente deve basarsi su circostanze specifiche che giustifichino la divulgazione del documento in questione. La formulazione di considerazioni puramente generali, come da Lei fatto, non può fornire una base adeguata per stabilire che un interesse pubblico prevalente prevalga sui motivi che giustificano il rifiuto di divulgazione.

In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte¹², il principio di trasparenza non ha lo stesso peso a seconda che una domanda di accesso riguardi un documento relativo a un procedimento amministrativo o un documento relativo a un procedimento legislativo. Ai sensi del considerando 6 del Regolamento 1049/2001, la Corte ha confermato che le attività amministrative devono essere chiaramente distinte dalle procedure legislative; per questi ultimi, la Corte ha riconosciuto l'esistenza di una maggiore apertura.

Nel caso di specie, Lei chiede l'accesso alla convenzione di sovvenzione emendata e alla domanda di sovvenzione. Tali documenti rientrano nell'ambito della concessione di una sovvenzione che costituisce una procedura amministrativa. In caso di documenti non legislativi, la trasparenza può costituire un interesse pubblico prevalente solo se è particolarmente importante e se è basata su elementi concreti. Considerazioni vaghe non possono costituire una base adeguata per dimostrare che il principio di trasparenza è in

¹¹ Sentenza del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione, C-514/11 P e C-605/11 P, EU:C:2013:738, punto 94.

¹² Sentenze della Corte del 29 giugno 2010, *Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau GmbH*, C-139/07 P, EU:C:2010:376, punto 60, e del 21 settembre 2010, *Svezia e altri/API e Commissione* (C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, Racc. 2010, pag. I-8533), ECLI:EU:C:2010:541, punto 77.

qualche modo particolarmente urgente e, pertanto, prevalente sui motivi che giustificano il rifiuto alla divulgazione.

Inoltre, qualsiasi procedura di sovvenzione, indipendentemente dall'importo finanziario, è soggetta a una certa pubblicità; l'identità dei beneficiari, la natura e la descrizione dell'azione finanziata e l'importo della sovvenzione sono stati pubblicati sul sito web dell'Agenzia¹³. Tale pubblicità mira proprio a informare il pubblico su come e perché viene speso il denaro pubblico.

Per di più, un accesso molto ampio ai documenti è già stato concesso al momento dell'esame della domanda iniziale. Sono state inoltre rese pubbliche la descrizione dettagliata delle 33 attività del progetto e le tabelle contenenti le informazioni finanziarie stimate del progetto, quali la ripartizione della sovvenzione UE tra i due beneficiari, le fonti di finanziamento del progetto e l'importo cofinanziato da ciascun beneficiario.

Pertanto, il pubblico ha già una visione abbastanza dettagliata del quadro giuridico stabilito nella convenzione di sovvenzione e degli elementi fondamentali dell'attuazione di questo progetto. Espungendo le cifre stimate per attività e la tabella delle tappe fondamentali, l'Agenzia non ha superato i limiti di quanto era appropriato e necessario alla luce dell'interesse tutelato della trasparenza pubblica.

Dopo aver esaminato i motivi da Lei adottati per giustificare un interesse pubblico prevalente alla tutela degli interessi commerciali degli enti coinvolti nel progetto, sono giunto alla conclusione che l'interesse pubblico prevalente non è stato dimostrato, in assenza della prova della sussistenza di circostanze concrete relative ai passaggi oscurati dei documenti.

Ritengo pertanto che, nel caso di specie, un eventuale interesse del pubblico non possa prevalere sull'interesse pubblico alla tutela degli interessi commerciali coperti dall'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

4. Consultazione del terzo da cui proviene il documento e previo accordo degli Stati membri interessati in base all'articolo 4, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1049/2001

L'articolo 4, paragrafo 5, di tale Regolamento stabilisce *che "uno Stato membro può chiedere all'istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo"*.

Durante la fase iniziale della domanda, secondo la valutazione preliminare di INEA la divulgazione delle parti espunte dell'Emendamento e della totalità della domanda di sovvenzione avrebbe inciso sugli interessi commerciali delle entità coinvolte nell'azione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del Regolamento. Ciononostante, INEA ha consultato i beneficiari, che sono i Ministeri competenti dell'Italia e della Francia. I beneficiari hanno convalidato le espunzioni applicate all'Emendamento e hanno confermato di aver già comunicato parzialmente la domanda di sovvenzione.

¹³ <https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2014-eu-tm-0401-m>

A seguito di tale consultazione, gli Stati membri interessati non sono d'accordo sulla divulgazione di altre parti di tali documenti, ulteriori rispetto a quelle già divulgate. È molto importante chiarire e osservare che, senza il previo consenso degli Stati membri interessati, non sono nella posizione di poter divulgare altre parti dei documenti richiesti.

Nella sentenza del 18 dicembre 2007 nella causa C-64/05, Svezia/Commissione¹⁴, il Tribunale ha statuito *che "l'obbligo di un «previo accordo» dello Stato membro sancito da tale disposizione rischierebbe di restare lettera morta se, nonostante l'opposizione manifestata da uno Stato membro alla divulgazione di un documento proveniente dal medesimo Stato e pur non disponendo l'istituzione di alcun «accordo» di tale Stato, quest'ultima restasse comunque libera di divulgare il documento in parola. Si deve infatti riconoscere che tale esigenza sarebbe privata di qualunque effetto utile o di qualunque significato se la necessità di ottenere tale «previo accordo» per la divulgazione del documento dipendesse in ultima analisi dalla volontà discrezionale dell'istituzione in possesso dello stesso"*.

Alla luce dei motivi illustrati nella precedente sezione 2 e data l'assenza del necessario previo accordo degli Stati membri interessati per la divulgazione di ulteriori informazioni, sono del parere che la valutazione effettuata dall'INEA nella fase iniziale sia stata corretta.

5. Lingua della risposta

Nella domanda di conferma Lei ha chiesto che la risposta fosse fornita in italiano, inglese e francese. I miei servizi Le hanno comunicato che la risposta sarebbe stata fornita in una sola lingua e La invitavano a indicare quale di queste tre fosse la Sua preferenza [nostro rif. Ares (2021) 435610-19/01/2021]. Lei non ha effettuato una selezione, ma ha indicato il francese e l'italiano sulla base della localizzazione dell'azione cui fanno riferimento i documenti.

L'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1049/2001 stabilisce *“Le domande di accesso a un documento sono presentate (...) in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato CE (...)”*.

Il codice di buona condotta amministrativa per il personale della Commissione europea nelle sue relazioni con il pubblico¹⁵ prevede che le risposte al pubblico siano fornite nella stessa lingua della lettera iniziale ricevuta.

La risposta deve essere fornita nella lingua ufficiale dell'UE della domanda di conferma, ossia solo in italiano.

Sono certo Lei capisce che rispondere a una richiesta in più di una lingua costituisce un onere amministrativo e un costo non giustificato.

¹⁴ Sentenza del 18 dicembre 2007, *Svezia/Commissione*, C-64/05 P, EU:C:2007:802, punto 44.

¹⁵ GU 8.12.2000, L 308/32-34.

6. Mezzi di ricorso

Da ultimo, richiamo la Sua attenzione sui mezzi di ricorso a Sua disposizione avverso la presente decisione: a norma dell'articolo 263 del TFUE, Lei può adire il Tribunale o, alle condizioni previste dall'articolo 228 TFUE, presentare una denuncia al Mediatore europeo.

Distinti saluti,

Andreas BOSCHEN
per conto del Direttore